

R.G. n. 368/2017 Sovr.



**Tribunale Ordinario di Cosenza**  
**Sezione I Civile**  
**Composizione delle crisi da Sovraindebitamento**

Il Giudice designato alla trattazione delle composizioni di crisi da sovraindebitamento dott. Giorgio Previte  
vista la proposta di piano del consumatore elaborata nel procedimento iscritto al n. 368/2017 da **De Napoli Eugenio**;

richiamata la relazione del professionista con funzioni di OCC Dott. Pierluigi Acri (all 8 deposito del 4.4.2017) e vista la documentazione allegata alla richiamata proposta;

richiamata la propria ordinanza del 20 luglio 2019 con la quale così disponeva:

*“P.Q.M.*

*CONCEDE termine fino al 23 ottobre 2019 al professionista Gestore della Crisi dott. Pierluigi Acri per il deposito delle integrazioni e precisazioni richieste dal sottoscritto Giudice (nonché quelle richieste con provvedimento del 25.10.2017 da parte del precedente Giudice ove ritenute insuperate dall’interpretazione svolta in parte motiva) in ordine alle criticità manifestate, depositando nota integrativa la relazione finale (con piano di riparto che contenga anche i crediti prededucibili) o, in caso di infattibilità del piano, per il deposito di nota di attestazione di non fattibilità del piano.*

*CONCEDE medesimo termine al ricorrente, nella persona del proprio legale, per depositare eventuale nota nella quale fornisca le precisazioni richieste all’OCC, purchè non si tratti di duplicazione di quanto già depositerà il professionista OCC.*

*RISERVA all’esito, a partire dal 24 ottobre 2019 ogni provvedimento in ordine alla fissazione di udienza o al provvedimento definitivo in ordine al piano proposto.*

*Avverte che in ipotesi di ulteriore mancato riscontro da parte del ricorrente e dell’OCC il Giudice procederà a dichiarare improseguibile la procedura per mancanza di interesse”.*

esaminata l’integrazione alla relazione particolareggiata del professionista con funzioni di OCC dott. Acri;

preso atto della nota del ricorrente del 23.10.2019, con la quale si dà evidenza della prosecuzione del percorso di terapia iniziato da oltre due anni e si rassicura in ordine alla “totale astensione del De Napoli da ogni tipo di condotta a rischio per la ludopatia”;

considerato altresì che si mette a conoscenza dell’attuale stato psicofisico del ricorrente, al momento del deposito della nota non compatibile con il pieno svolgimento dell’attività lavorativa, con conseguente riduzione della retribuzione mensile;

ciò premesso, considerato che il professionista con funzioni di OCC ha riscontrato i 4 punti di cui all’ordinanza del 20.7.2019;

precisato, a riguardo, che (**sub. I** ordinanza 22.7.2019) ha rappresentato essere il ricorrente privo di titolarità di beni immobili, abitando l’immobile di proprietà dei nonni paterni a titolo gratuito (Castrolibero via Volpicchi) prima che venisse reputato opportuno ritornasse ad abitare la casa paterna (Castrolibero, via B. Croce n. 4);



considerato altresì che il ricorrente risulta essere unico membro del proprio nucleo familiare, pur con le precisazioni svolte dal professionista OCC in ordine alla contribuzione alle spese della casa paterna, dove è ritornato ad abitare per le giustificate ragioni esposte nella relazione, alla quale si rimanda;

esaminata, in ordine al profilo (**sub. II** ordinanza 22.7.2019) dell' "aggiornamento dello stato di salute del debitore con particolare riferimento alla diagnosi, al percorso terapeutico e alla possibilità di ritenere che i continui ricorsi a finanziamenti siano conseguenza della malattia", la relazione della dott.ssa Chiappetta e dell'andamento del ciclo di cure, e preso atto della diagnosi conclusiva, secondo cui "allo stato attuale non emergono indicazioni che possano suggerire una ricaduta nel gioco d'azzardo e nella fase di euforia tipica dello stato maniacale";

considerato che sul punto il professionista OCC non fornisce alcun elemento che dovrebbe indurre il Giudice a non acquisire integralmente il parere medico;

riscontrato anzi che il professionista gestore rappresenta come (pag.4 integrazione) il ricorrente appare essere "uscito" dalla situazione di grave difficoltà psicologica in cui si trovava;

ritenuto *prima facie*, e salve le valutazioni che verranno compiute a seguito dell'udienza, che possa essere superato positivamente il vaglio di meritevolezza (**sub. VI** ordinanza 22.7.2019), essendo in presenza di una patologia il cui nesso causale con l'esposizione debitoria accumulata sia evidente (vds anche relazione OCC pag-4 integrazioni: "risulta di tutta evidenza, che il continuo ricorso a finanziamenti è stato causato dalla situazione di grave difficoltà psicologica...")

atteso che il professionista OCC esprime un giudizio positivo circa la fattibilità e solidità della proposta ed inducono a ritenerla meritevole di accoglimento anche in funzione della affidabilità sia psicologia che morale dimostrata nell'arco temporale che va dal deposito della relazione particolareggiata ad oggi;

considerato che la proposta, per come rielaborata tenuto conto delle due richieste del sottoscritto Giudice, ovvero con (**sub. I**) ordinanza 22.7.2019 aggiornamento della debitoria e (**sub. III**) rideterminazione della rata mensile a disposizione del soddisfacimento dei creditori, con aumento della percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari, può riassumersi come segue:

n.	tipologia debito	Creditore	debito complessivo	Debito residuo prededuzione	debito residuo chirografo	Importo proposto 63.632,26	Importo rata 750,00	N.rate	Anni
1	spese procedura compenso OCC	dott. Acri Pierluigi	1.051,65	1.051,65		1.051,65	750,00	1,40	0,12
2	leasing auto	mercedes bank fin.	10.403,34		10.403,34	4.681,50	56,11	83,4	7,0
3	prestito personale	compass	18.819,68		18.819,68	8.468,86	101,50	83,4	7,0
4	prestito personale	deutsche bank	26.874,92		26.874,92	12.099,71	144,94	83,4	7,0
5	prestito personale	intesa san paolo	15.847,28		15.847,28	7.131,28	85,47	83,4	7,0
6	carta di credito	america express	1.981,11		1.981,11	891,50	10,68	83,4	7,0
7	prestito personale	bnl	15.445,61		15.445,61	6.950,52	83,30	83,4	7,0
8	prestito personale	ibil	33.855,73		33.855,73	15.235,08	182,59	83,4	7,0
9	carta revolving	findomestic	5.243,36		5.243,36	2.359,51	28,28	83,4	7,0
10	c/c	banca medialanum	2.668,00		2.668,00	1.200,60	14,39	83,4	7,0
11	prestito personale	unicredit banca	3.590,00		3.590,00	1.615,50	19,36	83,4	7,0
12	finanziamento auto	volkswagen financ	2.969,91		2.969,91	1.336,46	16,02	83,4	7,0
13	carta di credito virtuale	finalita	751,68		751,68	338,26	4,05	83,4	7,0
14	utenza tv	mediaset premium	184,04		184,04	82,82	0,99	83,4	7,0
15	utenza telefonica	gest. crediti srl (Wind)	433,36		433,36	195,01	2,34	83,4	7,0
			140.119,67	1.051,65	139.068,02	63.632,26			

con durata di **7 anni e un mese** (85 rate), soddisfacimento integrale della prededuzione e al **45%** dei creditori chirografari;



atteso che il nuovo piano prevede quindi, rispetto al precedente, una durata inferiore di un anno, ed un aumento del 7% del soddisfacimento dei chirografari, ciò in ragione anche della diminuzione nel frattempo intervenuta della debitoria, di circa € 13.000;

considerato che nella proposta il professionista OCC stima un reddito mensile di € 1.460 e, ravvisato il minimo vitale è di euro 700 mensili, valuta poter conferire nel piano per il soddisfacimento dei creditori, una rata di € 760,00 euro mensili;

rilevato che l'importo di partenza (€ 1.460) è calcolato prendendo una media degli stipendi del ricorrente, e tuttavia sia lo stesso De Napoli sia il dott. Acri danno atto della temporanea diminuzione di stipendio nelle due mensilità anteriori al deposito delle note in ragione della mancata corresponsione di alcune voci stipendiali per episodi avvenuti nel 2009 che hanno coinvolto la salute del ricorrente;

tutto ciò premesso, ritenuto:

- da una parte concedere al ricorrente la valutazione dell'omologa del piano, in udienza in contraddittorio con i creditori, e ciò anche in ragione della sua giovane età, del comportamento prudente e responsabile che appare stia mettendo in atto in pendenza di procedura, elementi che consentono di non escludere di poter godere della *chance* di *fresh start* che la normativa ex l.3/2012 concede in presenza di determinate condizioni;
- dall'altra -al fine di non rischiare che venga omologato un piano unico che potrebbe non essere rispettato ove dovessero ripresentarsi le situazioni da ultimo rappresentate, incidenti sulle entrate del De Napoli- che il professionista depositi un secondo piano, cd. "piano B", ulteriore e alternativo a quello depositato (piano A) nell'ipotesi in cui questo non sia sostenibile, esclusivamente per riduzione dello stipendio;

ritenuto opportuno concedere termine al professionista con funzione di OCC affinché:

- provveda ad aggiornare nuovamente il piano di cui all'integrazione del 22.10.2019 (piano A), prima di depositarlo e mandarlo in pubblicazione, con la eventuale debitoria nel frattempo maturata (tenuto conto che "La cristallizzazione della massa debitoria si realizza, invece, con l'apertura del concorso, che per il piano del consumatore con la pubblicità dell'omologa (art. 12 ter, co 2, l. 3/2012), e possibilmente in due fasi, una successivamente alla comunicazione del presente provvedimento, che verrà pubblicata, una seconda nelle immediatezze dell'udienza (dieci giorni prima) che non sarà oggetto di pubblicazione ma unicamente di eventuale discussione in udienza;
- provveda a depositare in PCT, con la medesima tempistica, un piano alternativo (cd. piano B) per l'ipotesi in cui diminuisca lo stipendio riconosciuto al ricorrente, come accaduto nelle mensilità di settembre e ottobre 2019, precisando che:
  - o esclusivamente in ipotesi di mutamento delle entrate stipendiali del ricorrente troverà applicazione (esclusivamente per le rate successive alla diminuzione stipendiale e solo ove questa dovesse prolungarsi per un periodo superiore ad una annualità) tale piano in alternativa al piano A;
  - o tale piano potrà avere una durata maggiore, fino a 9 anni, e cercherà di assicurare un soddisfacimento dei chirografari paritario rispetto al piano A o comunque non significativamente inferiore;
- ometta la pubblicazione di questo secondo piano ma ne dia notizia nel piano A (indicandone l'esistenza, e la diversa durata e modalità di soddisfacimento/attuazione), e faccia riferimento per il resto al fascicolo telematico per la piena conoscenza;



- dia evidenza, entro 3 giorni prima dell'udienza, di eventuali osservazioni pervenute dai creditori che, pur non costituendosi, abbiano inteso far pervenire riscontro rispetto al piano al professionista;

visto l'art. 9 co. 3 ter l. 3/2012, a norma del quale "il giudice può concedere un termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti" con precisazione che il termine –per come infra prorogato- si considera attualmente soggetto a sospensione, come previsto dalla attuale normativa vigente in materia di emergenza Covid-19;

#### **P.Q.M.**

Visto il procedimento per l'omologazione del piano del consumatore di cui all'art. 12 bis della l. 3/2012

#### **INVITA**

il professionista a valutare l'opportunità di presentare entro il termine perentorio di 15 giorni ex art. art. 9 co. 3 ter l. 3/2012, aumentato di altri giorni 20, per complessivi 35, termine attualmente soggetto a sospensione, proposta integrata secondo quanto supra indicato

#### **CONCEDE**

medesimo termine al ricorrente per depositare eventuali note di aggiornamento in relazione ai profili suindicati che saranno oggetto di esame da parte del Giudice in vista dell'udienza, oltre che di eventuali creditori interessati a partecipare alla stessa;

#### **FISSA**

udienza davanti a sé per il giorno **15 ottobre 2020 ore 10:40**;

#### **ORDINA**

che la proposta -per come precisata ed aggiornata/rimodulata entro il termine perentorio concesso- ed il presente decreto siano comunicati ai sensi dell'art. 12 bis comma 1 l.3/2012 a cura del professionista, designato come Organismo di Composizione della Crisi, a ciascun creditore presso la residenza o sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata, entro il giorno 12 luglio 2020;

che il piano ed il presente decreto siano pubblicati sul sito [www.tribunale.cosenza.giustizia.it](http://www.tribunale.cosenza.giustizia.it) a cura del medesimo professionista entro il 12 luglio 2020.

che il professionista Dott. Pierluigi Acri si assicuri del perfezionamento delle comunicazioni ai creditori e ne dia evidenza al Giudice con deposito entro il 25 luglio 2020;

che il professionista Dott. Pierluigi Acri dia evidenza al Giudice, depositando in PCT, di eventuali riscontri che gli verranno inviati dai creditori, entro il termine del 12 ottobre 2020

#### **SOSPENDE**

fino al momento in cui diverrà definitivo il provvedimento di omologa, e nell'ipotesi in cui ciò accada, le procedure esecutive in corso e cautelari in corso, atteso che per il loro stato potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano

Si comunichi a cura della cancelleria al professionista con funzioni di OCC (Dott. Pierluigi Acri) e al ricorrente (Avv. Antonio Ferraiolo).

Cosenza, 18 aprile 2020

Il Giudice  
dott. Giorgio Previte

